

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del 5° piano Corpo P del San Martino di Oristano, da destinare all'U.O. di Pediatria

CHIARIMENTO N° 1 DEL 30.10.2014

Quesito 1): "In merito ai lavori in oggetto vorremmo sapere se è possibile partecipare alla gara d'appalto con la sola SOA Cat OG1 classifica III (€ 1.0333.000)?

Risposta: Il quesito proposto interessa la questione delle categorie a qualificazione obbligatoria che, dopo una serie di provvedimenti intervenuti da giugno 2013, ha trovato recentemente, a seguito dell'entrata in vigore della L. n° 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n° 47 del 28.03.2014, una definizione del quadro normativo vigente costituito in maniera esaustiva dall'art. 12 della citata L. n° 80/2014.

Tale disposizione si applica anche alla presente procedura di gara in quanto il bando della medesima è stato pubblicato successivamente al 28.05.2014, data di entrata in vigore della predetta nuova disposizione normativa.

In sintesi nel caso in esame, la Categoria OG11, individuata come scorporabile nel bando, è a qualificazione obbligatoria in quanto SIOS > 15% come definita dal comma 1 dell'art. 12 L. n° 80/2014.

Le lavorazioni in essa rientranti, ai sensi del comma 2 lett. b) del medesimo articolo 12, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se privo delle relative adeguate qualificazioni.

Il concorrente privo della qualificazione specifica per l'esecuzione delle lavorazioni OG11 potrà pertanto utilizzare lo strumento dell'avvalimento oppure avrà l'obbligo di costituire raggruppamento verticale con imprese in possesso della relativa qualificazione.

Le suddette lavorazioni possono essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione, nel limite non superabile del 30%.

Quesito n. 2): "Premettiamo che la n.s. Ditta possiede la categoria OS28 II e OS3 II e che per partecipare a codesta gara, vorrebbe fare un ATI con un'altra impresa che possiede le categorie OS30 II e OG 1 II. Considerando il fatto che la OG11 è costituita dalle categorie OS3, OS28 E OS30, vi chiediamo di confermarci la possibilità di partecipare con queste tre categorie in sostituzione alla OG11

Risposta: Per la partecipazione alla gara in oggetto sono richieste le seguenti qualificazioni:

-OG1 - Classifica II (categoria prevalente)

-OG11 - Classifica II (categoria scorporabile)

Nel caso in esame il concorrente sembrerebbe non possedere la certificazione nella categoria scorporabile OG11.

L'art.79 comma 16 del regolamento approvato con DPR 207/2010, prevede che l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28, e S30 per la qualifica corrispondente a quella posseduta; in tal senso si è anche espressa l'AVCP con parere n.202 del 5 dicembre 2012, che ha chiarito il principio di assorbimento categorie specializzate.

Non è invece prevista la possibilità che l'impresa qualificata nelle categorie OS3, OS28, e OS30 possa partecipare alla gara, se prevista la qualificazione categoria generale OG11 di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie specializzate OS3, OS28, e OS30, come indicato all'allegato A del regolamento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che non possa partecipare alla gara una ditta sprovvista della certificazione nella categoria OG11, e sia invece in possesso delle certificazioni nelle categorie OS 28-OS3.

Il concorrente privo della qualificazione specifica per l'esecuzione delle lavorazioni OG11 potrà pertanto utilizzare lo strumento dell'avvalimento oppure avrà l'obbligo di costituire raggruppamento verticale con imprese in possesso della relativa qualificazione.

Le suddette lavorazioni possono essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione, nel limite non superabile del 30%.